

MODULO DI SUBENTRO, PRIMA ATTIVAZIONE E/O NUOVO ALLACCIO

☐ **SUBENTRO (€85)**
applicato in prima fattura
 ☐ **PRIMA ATTIVAZIONE (€85)**
applicato in prima fattura
 ☐ **NUOVO ALLACCIO**
(su preventivo)
 ☐ **NUOVO ALLACCIO SENZA**
ATTIVAZIONE (su preventivo)

DATI CLIENTE NUOVA INTESTAZIONE		
REGIONE SOCIALE / COGNOME E NOME		LEGALE RAPPRESENTANTE
CODICE FISCALE		PARTITA IVA
SEDE LEGALE / INDIRIZZO DI RESIDENZA (VIA - N°)		
COMUNE	PROVINCIA	CAP
TELEFONO	FAX	CELLULARE
EMAIL	PEC	

DATI TECNICI ENERGIA ELETTRICA		
CODICE POD	TENSIONE	TIPOLOGIA
	BT MT	
INDIRIZZO DI FORNITURA	POTENZA DISPONIBILE (kW)	
IMP. (KW)	CONSUMO (KWh/Anno)	
ATTUALE FORNITORE		

La scadenza dei costi suindicati è prevista entro 15 giorni solari dall'emissione del preventivo, superata questa scadenza il preventivo non sarà più valido e sarà necessario richiedere una nuova emissione, allineata alle nuove condizioni economiche in vigore.

INFORMATIVA

Il cliente, con la sottoscrizione della seguente richiesta di fornitura:

- a) Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 197/03 e da il proprio consenso al trattamento
- b) Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 e 1349bis e ss. del C.C. dichiara di aver esaminato, e di approvare specificatamente i seguenti articoli contrattuali: art. 3 (DICHIARAZIONE DELLE PARTI); art. 4 (SERVIZI DI RETE, MANDATI E RELATIVI CORRISPETTIVI/ ONERI); art. 6 (CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA); art. 7 (MISURA); art. 9 (FATTURAZIONE E PAGAMENTI); art. 11 (GARANZIE DI PAGAMENTO); art. 13 (DECORRENZA, DURATA, EFFICACIA DEL CONTRATTO E RECESSO); art. 14 (RESPONSABILITÀ); art. 15 (IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA); art. 16 (FORZA MAGGIORE); art. 17 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA); art. 18 (RECEPIMENTO, INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO); art. 19 (CESSIONE DEL CONTRATTO); art. 20 (RISERVATEZZA); art. 23 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE).
- c) Ai sensi della delibera ARERA n. 144/07 autorizza Energia Comune a inoltrare per suo conto lettera di recesso al precedente fornitore alla data indicata nei dati di fornitura, consapevole che Energia Comune non sarà responsabile di eventuali casi di doppia fatturazione e penali per recesso anticipato.
- d) Si impegna a restituire a Energia Comune i dati catastali relativi ai siti oggetto della fornitura, compilando l'apposito modulo. Dichiara di accettare di aver ricevuto copia delle Condizioni Generali di Fornitura, delle Condizioni Particolari di Fornitura, della Nota Informativa Cliente Finale da considerarsi parte integrante del presente contratto.

SI ☐ NO ☐

LUOGO

DATA

TIMBRO E FIRMA (DICHIARANTE)

Ecom S.p.A.

P.IVA 08000190721

SEDE LEGALE - Circonvallazione Sud Bari, Km 810, 70019 Triggiano (BA)

www.energiacomune.com - TELEFONO: 080 222 74 04



Condizioni Generali di Fornitura

0. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il contratto è destinato, quanto al gas naturale, a tutti i Clienti finali domestici e non domestici e, quanto all'energia elettrica, a tutti i Clienti finali domestici e non domestici alimentati in bassa tensione (di seguito anche "fornitura BT") o in media tensione (di seguito anche fornitura MT"). Qualora non sia diversamente specificato, le previsioni contrattuali che fanno riferimento alla fornitura di energia elettrica si intendono applicabili sia alla fornitura in BT che alla fornitura in MT. Il contratto disciplina i rapporti tra il Fornitore Ecom S.p.A., con sede legale in Triggiano (BA) alla Via Circonv. Sud Bari, Km 810 – 70019, P. Iva 08000190721, di seguito anche identificato con l'uso del suo marchio registrato "Energia Comune", e il Cliente, fissando gli obblighi e i diritti reciproci nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e dalle delibere assunte dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA). Le delibere dell'ARERA richiamate nel presente contratto sono reperibili sul sito www.arera.it. In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Particolari di Fornitura (di seguito, CPF), nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito, CGF) e nella Richiesta di Fornitura (di seguito, RDF), saranno sempre le prime a prevalere. Energia Comune ed il Cliente nel Contratto saranno definiti congiuntamente anche "le Parti" e singolarmente anche "la Parte"

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del Contratto è la somministrazione al Cliente di gas naturale e/o di energia elettrica e la messa a disposizione di potenza da parte di Ecom S.p.A., P.IVA: 08000190721, con sede legale in Via Circonvallazione Sud Bari, Km 810.200 – 70019 Triggiano (BA), presso le sedi indicate e in conformità alle scelte operate dal Cliente. Il gas naturale, l'energia elettrica e la potenza fornite dovranno essere utilizzate dal Cliente esclusivamente in conformità all'uso da questi dichiarato e, pertanto, l'energia fornita non potrà essere ceduta a terzi, sotto qualsiasi forma e neppure a titolo gratuito. Qualora il Cliente opti sia per la fornitura di energia elettrica sia per la fornitura di gas naturale, la scelta di entrambe le forniture non determina l'insorgere tra le parti di un unico contratto di fornitura congiunta, così come definito dall'art.1.1 della Delibera ARERA del 25 giugno 2007 n.144/2007 e successive modifiche ed integrazioni (pubblicata in GURI n.164 SO 161 del 17.7.2007), in quanto la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale saranno, comunque, disciplinate da due diversi e separati contratti, le cui specifiche condizioni sono di seguito riportate, da considerarsi tali anche nell'ipotesi di recepimento su unico modulo. Costituiscono oggetto del Contratto anche il mandato gratuito al Fornitore, ovvero a idonei soggetti da questo ultimo individuati, alla stipula, nell'interesse del Cliente, dei contratti di dispacciamento e trasporto gas ed energia elettrica, questo ultimo valido per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, rispettivamente, con Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. – e con il Distributore territorialmente competente. In caso di incongruenza tra i dati comunicati dal Cliente nel Modulo di Adesione e quelli risultanti alla Società di Distribuzione relativamente ai consumi o ad altre caratteristiche tecniche della fornitura, prevarranno i dati della Società di Distribuzione

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RIPENSAMENTO – AVVIO DELLA FORNITURA

Il contratto per la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale (di seguito Contratto) si conclude, nel caso di proposta contrattuale irrevocabile ex art.1329 c.c. effettuata dal Cliente al Fornitore, anche attraverso procacciatori e/o agenti di questo ultimo, ovvero tramite sito internet, sottoscrizione mediante OTP o sistemi telefonici avanzati (Vocal Order), nel momento in cui, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di sottoscrizione, il Cliente venga a conoscenza dell'accettazione della proposta, ovvero il Fornitore, ai sensi dell'art. 1327 c.c., avvii la fornitura. Qualora il Fornitore non dovesse iniziare la fornitura o inviare l'accettazione al Cliente entro il suddetto termine la proposta di somministrazione del Cliente non produrrà alcun effetto ed il Cliente non potrà pretendere dal Fornitore alcunché per qualsivoglia titolo o motivo. Nel caso in cui il Cliente abbia effettuato una proposta contrattuale avente ad oggetto sia la fornitura di gas naturale che di energia elettrica, il Fornitore si riserva la facoltà di iniziare la fornitura o accettare la proposta anche per una sola delle forniture. Per le sole forniture di gas naturale e di energia elettrica in BT per Clienti Domestici, in virtù di quanto previsto dall'Allegato A alla Deliberazione 366/2018/R/com e s.m.i., nonché dal Capo I del Titolo III della parte III del Codice del Consumo di cui al D.lgs. 6 settembre 2005, n.206 e s.m.i.: a) qualora il contratto sia stato concluso dal Cliente in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, il Cliente finale domestico può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data della conclusione del contratto; b) qualora il contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, ad esempio online o telefonicamente, il Cliente finale domestico può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 (quattordici) giorni dal ricevimento della lettera di conferma del Contratto, concluso su un mezzo durevole, che sarà inviata dal Fornitore al momento della conclusione del Contratto o al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione dello stesso e, comunque, prima dell'attivazione della fornitura. In caso di contratti conclusi mediante sottoscrizione con OTP, il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento decorre dal giorno della sottoscrizione stessa. Nel caso di contratto concluso a distanza o fuori dai locali commerciali: a) qualora non sia stata presentata richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dar corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del contratto, verranno avviate solo una volta decorso il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento; b) nel caso di richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il Cliente potrà comunque esercitare il diritto nei termini previsti dalla legge e indicati altresì nelle Condizioni Generali di fornitura ma in tal caso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti ed ai consumi effettuati. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: - essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dal Fornitore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente fornitore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente; - essere avviata dal Fornitore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/consegna, il Cliente stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione al Fornitore, che provvederà anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione, nel rispetto dei termini previsti dalla regolazione vigente. Il Fornitore, nei summenzionati casi, potrà applicare, qualora non sia stata avviata la fornitura, un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall'esercente la maggior tutela nei casi di cui all'art. 11 TIV. Nel caso di avvio della fornitura il Cliente finale sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto sino al momento della cessazione della fornitura. Si precisa che al di fuori delle summenzionate ipotesi, il costo della disattivazione del punto di fornitura è determinato dal Fornitore ed è comprensivo degli oneri amministrativi richiesti dal Distributore. Energia Comune si riserva la facoltà di non dar seguito alla richiesta di fornitura e/o revocare la richiesta di switching, anche in uno solo dei seguenti casi: I) Clienti morosi con il precedente Fornitore ai sensi della Delibera AEGGSI n. 4/08 e/o n. 99/11, sospeso o in corso di sospensione, al momento della richiesta; II) Cliente precedentemente moroso nei confronti di Energia Comune o società a questa collegate; III) esito negativo delle indagini di merito creditizio (iscrizione registro protesti, pendenza di procedure esecutive e/o prefallimentari, negative informazioni di solvibilità e/o rating, etc). La fornitura di energia elettrica e/o gas, a condizione della piena efficacia dei recessi esercitati nei confronti dei precedenti fornitori, nonché a condizione dell'attivazione, da parte dei soggetti competenti, dei servizi di dispacciamento, trasmissione e distribuzione, avverrà nei termini stabiliti dall'ARERA. Pertanto, per l'ipotesi in cui il PDR e/o POD non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini di avvio della fornitura decorreranno dall'effettivo allaccio e del rilascio delle idonee autorizzazioni. Qualora, per tutte le cause non imputabili ad Energia Comune l'attivazione della fornitura per ciascun POD e/o PDR non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto e/o distribuzione presso i detti punti, l'attivazione sarà differita alla prima data utile

3. DICHIARAZIONI DELLE PARTI – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E TRASPARENZA INFORMATIVA

Il Cliente dichiara di essere stato informato di tutte le condizioni di contratto applicate dal Fornitore e riportate nel documento e negli allegati al medesimo e di aderire alle stesse in piena consapevolezza e autonomia negoziale. presente Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto e preso piena e completa visione della Scheda sintetica nonché della Scheda di confrontabilità di cui all'art. 9.1 lett. (i e 9.2 del Codice di Condotta Commerciale - Allegato A alla Deliberazione 366/2018/R/com – Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla Deliberazione 109/2019/R/ee, dalla Deliberazione 426/2020/R/com e dalla Deliberazione 97/2021/R/com. Il Cliente dichiara che l'assolvimento dei suddetti obblighi informativi ha garantito, inoltre, una chiara e comprensibile individuazione dell'oggetto del contratto e del corrispettivo connesso al servizio erogato. Il Fornitore e il Cliente dichiarano reciprocamente che le condizioni contrattuali applicate sono state oggetto di trattativa individuale ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art 34 co. 4 del D. lgs. n. 206/2005. Il Cliente è a conoscenza ed accetta senza condizioni che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della fornitura, a titolo esemplificativo e non esaustivo: variazioni di frequenza, tensione o pressione, interruzioni nell'erogazione dei servizi, manutenzione della rete, etc riguardano esclusivamente il rapporto tra Cliente e Distributore locale, ovvero tra Cliente e Gestore della rete di trasporto. Il Cliente dichiara e dà atto che il Fornitore, non

esercitando attività di trasporto e dispacciamento, non potrà essere ritenuto, neppure parzialmente, responsabile dei danni prodotti dalla qualità della fornitura o, in genere, dalla connessione dei POD e dei PDR alla rete. Il Cliente dichiara e riconosce che eventuali interruzioni e/o riduzioni di fornitura, con o senza preavviso, dovute al caso fortuito o di forza maggiore, ovvero a provvedimenti dell'Autorità Pubblica, non gli attribuiranno in nessun caso il diritto di formulare richiesta di risarcimento danni nei confronti di Energia Comune né di ridurre o sospendere i pagamenti dovuti alla stessa Energia Comune. L'interruzione ovvero la mancata erogazione del servizio non potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto, né potrà essere preteso da Energia Comune di garantire modalità alternative di fornitura. Il Cliente dichiara che la presente clausola è stata oggetto di preliminare trattativa e viene accettata dallo stesso in piena consapevolezza e autonomia negoziale. Il Cliente dichiara che il gas naturale e/o l'energia elettrica acquistati sono destinati esclusivamente ad alimentare i propri siti. Il Cliente dichiara che il PDR e/o il POD indicati nel Contratto sono già adeguatamente collegati alle reti (gas naturale e/o energia elettrica) di distribuzione locali. Il Cliente dichiara di aver manifestato l'interesse ad approvvigionarsi per il suo intero fabbisogno di gas naturale e/o energia elettrica in via esclusiva dal Fornitore che è in grado di soddisfare tale fabbisogno. Il Cliente dichiara di non avere obbligazioni insolite relative a precedenti contratti di fornitura e di essere libero da qualsiasi impegno contrattuale e si impegna comunque a tenere indenne e manlevare il fornitore da ogni richiesta di pagamento da questi ricevuta in relazione ai precedenti contratti di fornitura (i.e. indennizzi CMOR, richieste ex art. 39 bis TIVG etc). Il Cliente garantisce al Fornitore che, alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, alla data di decorrenza della fornitura, qualora i siti di fornitura fossero provenienti dal mercato di salvaguardia, non risultano debiti nei confronti dell'esercente tale mercato per i propri siti relativi al contratto. Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato A alla Deliberazione 302/2016/R/com il Cliente dichiara di conferire e nominare proprio procuratore Energia Comune, a titolo gratuito e con espresso esonero dell'obbligo di rendiconto, perché proceda in suo nome e per suo conto al recesso dal precedente fornitore. Nell'ipotesi in cui il Cliente fosse moroso nei confronti dell'esercente il mercato di salvaguardia, fatto salvo il diritto di Energia Comune di risolvere il contratto anche per tutti i siti oggetto del contratto, il Cliente provvederà al pagamento integrale delle partite economiche che potrebbero essere imputate, anche indirettamente, al Fornitore ai sensi dell'art. 13 TIMOE, entro il termine contrattualmente previsto per il pagamento dei corrispettivi a suo carico o, se diverso, entro quello previsto dalla bolletta sintetica di addebito. Il Cliente dichiara di non versare in condizione di sospensione, così come previsto dalla Delibera 4/08, al momento dell'acquisizione da parte del Fornitore. Ove le dichiarazioni del Cliente non fossero fedeli alla realtà, il Fornitore potrà avvalersi della facoltà di immediata risoluzione ex art. 1456 c.c., con diritto di rimborso delle spese sostenute ed all'eventuale risarcimento del danno.

4. SERVIZI DI RETE, MANDATI E RELATIVI CORRISPETTIVI ED ONERI

Con la sottoscrizione del Contratto, ai sensi della Delibera ARERA n. 111/06, il Cliente conferisce ad Energia Comune mandato senza rappresentanza, con facoltà di submandato, esclusivo ed irrevocabile fino al termine del Contratto, a titolo gratuito e con ampia manleva, per la sottoscrizione e la gestione dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumi). Il Cliente, altresì, conferisce a Energia Comune mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile fino al termine del Contratto, a titolo gratuito e con ampia manleva, per la gestione del contratto di connessione POD e PDR (allacciamento, voltura, aumento di potenza, disattivazioni, spostamento gruppi di misura, etc), nonché per l'accettazione delle condizioni tecniche allegate al contratto di trasmissione e distribuzione. Gli oneri sostenuti da Energia Comune relativi all'esecuzione dei mandati verranno addebitati al Cliente in sede di fatturazione. Ai sensi dell'articolo 19 TIMOE si segnala che per le utenze elettriche di cui Ecom S.p.A. non sia utente del dispacciamento l'efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all'eventuale applicazione delle disposizioni di cui al comma all'articolo 22.3 TIMOE. In tale caso si precisa che:

- a) il contratto di fornitura in essere con il Cliente continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'Allegato B alla Deliberazione n. 487/2015/R/eel, che saranno successivamente comunicati;
- b) la fornitura sarà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia e comunque dall'operatore del mercato regolato di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 19 TIVG si segnala che per le utenze gas di cui Ecom S.p.A. non sia anche utente della distribuzione, l'efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 bis della Deliberazione n. 138/04. In tale caso si precisa che

- a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'articolo 27 bis della Deliberazione n. 138/04;
- b) la fornitura sarà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito dei servizi di ultima istanza.

5. CORRISPETTIVI PER LE FORNITURE

Il Cliente si obbliga a corrispondere al Fornitore il corrispettivo per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale scelto dallo stesso Cliente e riportato nelle CPF che costituiscono parte integrante delle CGC. Le Parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo indicato nelle CPF si riferisce alla sola parte dei prezzi di riferimento relativa ai costi di acquisto (energia e/o gas). Il corrispettivo complessivo sarà calcolato mediante somma di tutte le componenti definite dall'ARERA e dalle Autorità competenti, nel rispetto del Codice di Condotta Commerciale - allegato A alla Deliberazione 366/2018/R/com- Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla Deliberazione 109/2019/R/eel, dalla Deliberazione 426/2020/R/ com e dalla Deliberazione 97/2021/R/com, e ciò fatto salvo il caso in cui nella RDF siano espressamente previste una o più componenti aggiuntive definite dall'ARERA. Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall'ARERA dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA. Di tali variazioni il Cliente sarà informato nella prima bolletta sintetica in cui le variazioni sono applicate. I corrispettivi sono indicati al netto delle imposte e al lordo delle perdite, in applicazione di quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale allegato A alla Deliberazione 366/2018/R/com- Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla Deliberazione 109/2019/R/eel, dalla Deliberazione 426/2020/R/ com e dalla Deliberazione 97/2021/R/com e s.m.i.. Si specifica che i corrispettivi sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte sui consumi, degli oneri di trasporto e di dispacciamento, degli oneri di commercializzazione in aggiunta al corrispettivo PCV così come stabilito dalle delibere ARERA, degli oneri di gestione tecnica amministrativa pari ad € 5/POD/mese e dell'allineamento alle migliori condizioni ed al lordo delle perdite di rete. Infine, eventuali modifiche delle modalità di attribuzione degli oneri di dispacciamento, trasmissione e distribuzione saranno recepite ed applicate in armonia con quanto stabilito dalla Pubblica Autorità. A partire dal tredicesimo mese di fornitura, salvo la decisione del Fornitore di continuare la somministrazione alle precedenti condizioni economiche, saranno applicati i corrispettivi per fascia oraria del Prezzo Unico Nazionale, come definito dall'articolo 30 della Delibera ARERA n. 111/06, maggiorati di 0,020 € /kWh. Per le sole forniture di gas naturale: i corrispettivi previsti dalle CPF inerenti alla fornitura di gas naturale devono intendersi, salvo espresso accordo contrario, al netto di: a) corrispettivo di commercializzazione al dettaglio; b) corrispettivo per il servizio di distribuzione e misura e servizi connessi; c) corrispettivo per il servizio di trasporto; d) corrispettivo per lo stoccaggio; e) oneri aggiuntivi. I corrispettivi di cui sopra alle lettere (a), (c), (d), (e) verranno calcolati con riferimento al potere calorifico superiore (P) effettivo del gas naturale distribuito ed i volumi moltiplicati per un coefficiente di conversione (C) determinato dal soggetto competente. Il coefficiente C non è applicato per i PDR dotati di correttore di volumi e nei casi previsti dalla Delibera ARERA 367/2013/R e assume valori pari ad 1 (uno) nel caso in cui il Cliente abbia installato il correttore automatico di volumi o sia soggetto all'applicazione del coefficiente di correzione K comunicato dal Distributore. Energia Comune si riserva di applicare i costi di sbilanciamento eventualmente sostenuti dai Clienti salvo differente indicazione presente nelle CPF. Il Cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela, potrà richiedere la fornitura alle Condizioni Economiche definite ai sensi del TIVG approvato con Delibera ARG/gas naturale 6409 e alle Condizioni Contrattuali di cui alla Delibera ARERA n. 229/01.

6. MISURE - RESPONSABILITÀ DEL DISTRIBUTORE

Il Distributore competente è l'unico responsabile della misura del gas, dell'energia elettrica e della potenza; il Cliente, pertanto, accetta espressamente, senza condizioni, che potrà far valere ogni eccezione e/o pretesa inerente la misura solo nei confronti del Distributore locale. Ogni consumo di gas naturale misurato dal contatore, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico del Cliente. La rilevazione dei consumi del gas naturale avverrà mediante lettura periodica del contatore da parte del Distributore quale

unico soggetto responsabile dell'attività di lettura, secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente. Il Cliente ha l'obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale incaricato dal Distributore l'accesso ai contatori per la rilevazione dei consumi.

Il Fornitore, comunque, mette a disposizione del Cliente una o più modalità di autolettura dei consumi, dandone specifica indicazione in bolletta. L'autolettura, se comunicata secondo le istruzioni riportate in bolletta, sarà valida ai fini della fatturazione solo qualora validata dal Distributore. Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore determinerà induttivamente i consumi da fatturare. Per la suddetta determinazione induttiva dei consumi, per tutti gli usi, il Fornitore determinerà i consumi stessi sulla base del consumo storico dell'utenza e del profilo di prelievo (Allegato A alla Deliberazione ARERA 229/2012/R/gas del 31 maggio 2012 e s.m.i.), in tutti i casi di assenza di dati circa il consumo storico, il Fornitore determinerà i consumi stessi sulla base del consumo medio per tipologia di utenza e per la zona climatica. Il Fornitore si riserva, altresì, di richiedere l'autolettura al Cliente. Il Cliente può richiedere esclusivamente al Distributore, per il tramite del Fornitore, la verifica della correttezza della misurazione dei consumi mediante un sopralluogo volto a verificare l'esattezza della lettura registrata oppure la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tali possibilità, dovrà comunque presentarne apposita richiesta al Fornitore che provvederà a inoltrarla al Distributore. Il Fornitore provvederà ad indicare al Cliente il costo dell'intervento che verrà addebitato nei seguenti casi: - per il caso di richiesta del sopralluogo per verificare l'esattezza della lettura registrata, qualora la lettura risulti esatta; - per il caso di richiesta di verifica del gruppo di misura, qualora il misuratore risulti regolarmente funzionante. Nel caso in cui venga accertato il mancato o l'irregolare funzionamento del contatore oltre i limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi e il Fornitore in conseguenza comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica richiesta, provvedendo agli eventuali e conseguenti addebiti o accrediti. Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente eventuali importi addebitatigli dal Distributore, per la quota di competenza, ai fini della ricostruzione dei consumi. Accertamento consumi energia elettrica: ogni consumo di energia elettrica misurato dal contatore, a qualsivoglia titolo avvenuto, è a carico del Cliente. La rilevazione dei consumi di energia elettrica avverrà mediante lettura periodica del contatore da parte del Distributore quale unico soggetto responsabile dell'attività di lettura, secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente. La lettura dei misuratori viene attuata tramite telelettura a distanza nel caso di misuratori atti a rilevare le letture mediante questa modalità o tramite personale incaricato dal Distributore. Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore determinerà induttivamente i consumi da fatturare. Per la determinazione induttiva dei consumi si terrà conto del consumo storico dell'utenza al quale sarà applicato il cosiddetto metodo pro die, ossia considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero di un dato periodo. In tutti i casi di assenza di dati circa il consumo storico, il Fornitore determinerà la stima dei consumi stessi tenuto conto del consumo di utenze analoghe, avendo anche riguardo alla potenza installata (kW). Il Cliente può richiedere esclusivamente al Distributore la verifica della correttezza della misurazione dei consumi mediante la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta al Fornitore che provvederà a inoltrarla al Distributore. Il Fornitore provvederà ad indicare al Cliente il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il misuratore risultasse regolarmente funzionante. Nel caso in cui venga accertato il mancato o l'irregolare funzionamento del contatore oltre ai limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi e il Fornitore in conseguenza comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica richiesta, provvedendo agli eventuali e conseguenti addebiti e accrediti. Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente eventuali importi addebitatigli dal Distributore, per la quota di competenza, ai fini della ricostruzione dei consumi.

7. FASCE ORARIE

Le fasce orarie F1, F2 ed F3 sono definite in conformità a quanto previsto nella Delibera ARERA n. 181/06 e successive modifiche ed integrazioni. Le fasce orarie Peak ed Off Peak sono così definite: ore di "Peak" sono le ore comprese tra le 08:00 e le 20:00 di tutti i giorni dell'anno dal lunedì al venerdì; ore di "Off Peak" sono le ore comprese tra 00:00 e le 08:00 e tra le 20:00 e le 24:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica dell'intero anno. Le ore "Piene" sono la somma di F1 ed il 70 % di F2 così come sopra definite; ore "Vuote" sono la somma di F3 ed il 30 % di F2 così come sopra definite. Resta inteso che ai fini della fatturazione per i PdP dotati di misuratore atto a rilevare esclusivamente i consumi per fasce orarie i consumi saranno fatturati come ore "Piene" ed ore "Vuote" così come sopra definite. Ecom S.p.A. applica solo tariffe monorarie.

8. BOLLETTE SINTETICHE E PAGAMENTI

Il Fornitore provvederà, di regola, all'emissione di bollette sintetiche posticipate e, salvo diversa previsione indicata nelle CPF, con periodicità mensile. L'importo indicato nella bolletta sintetica è da intendersi salvo conguaglio, errori od omissioni. Eventuali errori di misura, a qualsiasi causa attribuibili, o di comunicazione dei dati da parte del Distributore daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati nella prima bolletta utile, restando inteso che non verranno corrisposti o richiesti eventuali interessi sugli importi oggetto di conguaglio, fatta salva l'applicazione dell'art. 2033 Codice civile. Nel caso in cui non dovessero rendersi disponibili i dati di misura energia elettrica prelevata dal Cliente, forniti dal Distributore, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare in acconto la fornitura valutata in base alla stima del prelievo complessivo del sito per periodo di competenza. L'eventuale conguaglio potrà essere effettuato, di norma, con il primo ciclo utile di fatturazione successivo, fatta eccezione per il caso di perdurante mancanza di dati forniti dal Distributore. Il Fornitore si riserva: i) in caso di fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale di emettere una bolletta sintetica unica per i relativi consumi, il cui termine di scadenza del pagamento non potrà essere inferiore a 15 giorni; ii) di variare la periodicità di emissione previa comunicazione al Cliente, anche con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo di fatturazione utile, ovvero anche senza preavviso in casi eccezionali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manomissioni contatore, errori contabili, etc.). Il Cliente che si trovi nelle condizioni di richiedere l'applicazione dell'IVA in misura agevolata dovrà rendere apposita dichiarazione, corredata dalla documentazione comprovante il diritto di beneficio, al momento della sottoscrizione del contratto. Analogamente, il Cliente che si trovi nelle condizioni per richiedere l'emissione di bollette sintetiche senza applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma E, e dell'art. 8 bis, comma 2, del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, dovrà fornire idonea Dichiarazione d'intento, corredata dalla documentazione comprovante il diritto di beneficio, nei modi e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni fiscali. Detta Dichiarazione d'intento e la documentazione dovranno essere prodotte all'atto della sottoscrizione del Contratto per l'anno in corso o, comunque, entro il mese precedente a quello di inizio del termine di validità della stessa. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente, per iscritto, ovvero a mezzo PEC, il venire meno delle condizioni per l'applicazione dell'IVA agevolata o l'eventuale revoca della Dichiarazione d'intento. Il Cliente, ai fini dell'applicazione della normativa fiscale assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Resta inteso che in assenza di idonea documentazione attestante l'eventuale diritto del Cliente a particolari forme di agevolazione fiscale ogni imposta o tassa verrà applicata nella misura ordinaria. Nel caso in cui il Cliente sia Ditta/Società ed abbia diritto all'applicazione dell'IVA al 10 % (dieci per cento) provvede direttamente ad indicarlo nella Richiesta, assicurando che l'energia elettrica fornita per l'utenza non viene utilizzata, neppure in parte, per usi diversi da quello dichiarato, solo se: I) sia impresa estrattiva, manifatturiera, poligrafica editoriale e simili; II) sia impresa agricola; III) sia impresa che impiega il gas naturale per la produzione di energia elettrica; VI) sia impresa che impiega che utilizzi energia elettrica fornita esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia: a) caserme; b) scuole e asili; c) case di riposo; d) condomini; e) carceri mandamentali; V) sia consorzio di bonifica e di irrigazione che utilizza l'energia per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque. Le modifiche del tipo di attività svolta e dell'impiego dell'energia elettrica e/o gas naturale possono comportare una diversa applicazione dell'IVA. Energia Comune provvederà ad addebitare qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo il Cliente dai benefici goduti sulla base delle stesse. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento degli importi indicati nella bolletta sintetica nel termine ivi previsto, non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di emissione della bolletta sintetica. Qualora l'intervallo di tempo intercorrente tra la data di emissione della bolletta sintetica ed i termini di pagamento sopra indicati risultassero inferiori, la data di scadenza del termine di pagamento si intende posticipata al quindicesimo giorno successivo alla data di emissione della bolletta sintetica. Il Cliente business dovrà obbligatoriamente effettuare il pagamento mediante addebito automatico in conto corrente (addebito diretto SEPA) per tutta la durata della fornitura impegnandosi sin da subito a non revocare unilateralmente l'autorizzazione, salvo diverse modalità che il Fornitore dovesse rendere disponibili mediante apposita comunicazione, ovvero mediante clausola inserita nelle CPF. In caso di impossibilità di addebito, per qualsivoglia motivo, saranno addebitate al Cliente le spese di insoluto come determinate dai singoli istituti di credito. Al fine del pagamento, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ove non siano previste diverse modalità di pagamento, il Cliente consegna al fornitore copia del modulo di domiciliazione bancaria (SEPA DIRECT DEBIT), con timbro di avvenuta business presentazione. Il pagamento delle bollette sintetiche dovrà essere effettuato per l'intero importo indicato, non sono consentiti pagamenti parziali, né

Ecom S.p.A.

P.IVA 08000190721

SEDE LEGALE - Circonvallazione Sud Bari, Km 810, 70019 Triggiano (BA)

www.energiacomune.com - **TELEFONO:** 080 222 74 04

differiti o ridotti, neanche in caso di contestazione. Per l'ipotesi di omesso, parziale o ritardato pagamento delle bollette, ovvero in caso di revoca della domiciliazione bancaria, il contratto potrà risolversi di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Resta salva per il Fornitore, nelle more della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, di inviare al Cliente constatazione d'intervenuto inadempimento, al fine di consentire allo stesso Cliente l'eventuale corretta esecuzione degli obblighi contrattuali. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, indipendentemente da eventuali diverse imputazioni del Cliente, Energia Comune si riserva il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente, nell'ordine: I) alle maggiori spese di esazione; II) al capitale. Gli importi dovuti a titolo di corrispettivo, salvo che il Cliente sia consumatore ai sensi del Codice di Consumo (D.lgs. n. 206/2005), non potranno essere compensati con eventuali crediti dal Cliente nei confronti di Energia Comune, anche in riferimento ad altri contratti di fornitura in essere tra il Fornitore ed il Cliente. Il Cliente business ovvero il Cliente domestico che l'abbia scelta quale metodo di pagamento si impegna a non revocare la domiciliazione bancaria per tutta la durata del contratto. Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta al Cliente saranno altresì addebitati/accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributore. Il Cliente non consumatore ai sensi del D.lgs. n. 206/2005, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali maggiori spese di esazione sostenute da Energia Comune, in caso di ritardato pagamento e di preventiva apposita messa in mora da parte di Energia Comune, dovrà corrispondere sugli importi non pagati gli interessi moratori indicati nella ridetta missiva nella misura prevista dal D.lgs. n. 231/2002, fatto salvo quanto previsto dalla Delibera AEGG n. 229/01. In caso di pagamento effettuato con modalità diverse da quelle comunicate dal Fornitore, in assenza della dichiarazione prevista all'art. 1193 cod. civ., il Fornitore sarà libero di imputare il pagamento secondo i criteri ritenuti più confacenti. Saranno altresì poste a carico del Cliente eventuali spese amministrative e qualsiasi onere richiesto dal Distributore per prestazioni richieste dal Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attivazione, disattivazione della fornitura, voltura e subentro, variazione di potenza di un POD già attivato). Eventuali contestazioni e/o reclami non daranno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento degli importi dovuti all'esercente la vendita ai sensi del contratto, salvo che nei casi espressamente previsti dall'ARERA.

9. PROCEDURA DI MESSA IN MORA E SOSPENSIONE PER MOROSITÀ

Fatta comunque salva la facoltà di avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. nel caso in cui il Cliente non provveda al saldo ovvero provveda solo parzialmente al pagamento dell'importo indicato nella bolletta sintetica inviata dal Fornitore entro i termini ivi indicati ovvero come contrattualmente pattuiti, è diritto del Fornitore di attivare la procedura di messa in mora. In caso di morosità il Fornitore potrà: I) addebitare al Cliente eventuali oneri generali amministrativi e di gestione della pratica (oltre spese postali correlate), quantificati secondo le seguenti modalità: € 100,00, se il credito vantato da Ecom S.p.A. è ricompreso tra € 50,00 ed € 500,00; € 150,00, se il credito vantato da Ecom S.p.A. è ricompreso tra 1.000,00; € 200,00, se il credito vantato da Ecom S.p.A. è ricompreso tra € 1.001,00 ed € 3.000,00; € € 501,00 ed € 300,00, se il credito vantato da Ecom S.p.A. è ricompreso tra € 3.001,00 ed € 5.000,00; se il credito è superiore ad € 5.000,00, l'ammontare dei ridetti oneri sarà quantificato nella misura del 10 % del valore dell'insoluto; II) affidare ad una società esterna il recupero dei propri crediti, con eventuale ulteriore addebito dei relativi costi di recupero del credito; III) esercitare la compensazione di posizioni debitorie/creditorie; IV) dal giorno successivo alla scadenza della fattura, dare avvio alle procedure di sospensione della fornitura ai sensi delle delibere 258/2015/R/com e s.m.i. (energia elettrica) e ARG/gas 99/11 e s.m.i. (gas naturale), intimando al Cliente a mezzo lettera di diffida (costituzione in mora) il pagamento degli insoluti da effettuarsi entro e non oltre 10 giorni dalla notifica al Cliente della suddetta diffida tramite raccomandata, anche digitale (mediante sistema t-Notice, come disciplinato ex artt. 3, n. 36), e 43, co. 1, Reg. UE n. 910/2014 – EIDAS o sistema equipollente). Decorso 25 giorni solari dalla notifica della costituzione in mora, come previsto dall'allegato A del TIMOE (Delibera Arera n. 258/2015/R/com e s.m.i.), per il solo servizio di energia elettrica, qualora le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, verrà effettuata una riduzione pari all'85% della potenza disponibile del contatore: decorsi 15 giorni dalla riduzione, in costanza di mora, verrà effettuata la sospensione totale del servizio; in tutti gli altri casi, il termine per procedere alla sospensione è di 40 giorni solari, decorrenti dalla notifica della diffida. Per il servizio di fornitura di gas, come previsto dall'allegato A del TIMG (Delibera Arera n. ARG/gas 99/11 e s.m.i.), decorsi 40 giorni solari dalla notifica della costituzione in mora, in costanza di mora, verrà effettuata la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. Nella predetta lettera di diffida saranno indicati i costi, le conseguenze delle operazioni e le modalità per effettuare e comunicare il pagamento, da anticiparsi via e-mail all'indirizzo indicato nella medesima diffida. Il Fornitore addebiterà al Cliente, per ogni operazione eseguita (sospensione e riattivazione), il pagamento dei corrispettivi di sospensione e riattivazione nella misura di € 50,00 (cinquanta/00) oltre IVA, per POD e di € 100,00 (cento/00) oltre Iva, per PDR. Tali corrispettivi sono comprensivi degli oneri amministrativi richiesti dal Distributore per le singole operazioni di sospensione e riattivazione. Il Fornitore potrà risolvere il contratto, per entrambi i servizi di fornitura o anche limitatamente ad uno solo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. L'esercizio di tale facoltà comporterà, altresì, l'automatica risoluzione dei contratti e servizi di trasporto, distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, gestione della connessione e vettoriamento, ivi compresa la possibilità per il Fornitore di richiedere al Distributore la cessazione amministrativa del POD e del PDR, al fine di interrompere definitivamente il servizio di distribuzione, con conseguente disalimentazione del Pdf e con l'interruzione della fornitura a mezzo di sigillo/piombatura del misuratore gas. Il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento delle somme dovute, inviando l'evidenza ai recapiti indicati nella comunicazione di messa in mora. Il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico, per un importo pari a: a) € 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente: 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice della sospensione della fornitura per morosità, pari a 3 giorni lavorativi. Nelle ipotesi di sospensioni della fornitura rese impossibili per cause non imputabili al Distributore, il Fornitore potrà richiedere all'impresa distributrice l'esecuzione della prestazione di sospensione della fornitura sotto forma di interruzione dell'alimentazione del punto di consegna ai sensi del TIMG, ovvero di lavoro complesso/interruzione alimentazione/taglio colonna/etc, ovvero di cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PdP ai sensi del TIMG, ovvero di attivare la procedura di distacco forzoso a mezzo intervento di un Ufficiale Giudiziario, all'uopo incaricato dal tribunale competente previo invio al Cliente di apposita raccomandata con preavviso di 10 giorni. In questi casi verrà addebitato al Cliente un importo che sarà determinato per ogni singolo caso, oltre ai costi sostenuti per l'intervento complesso del Distributore, ed ogni maggiore costo per spese legali, processuali e/o giudiziarie. Resta inteso che, in caso di sospensione per morosità, fatta salva l'ipotesi di avvenuta risoluzione del contratto, la fornitura sarà riattivata solo ed esclusivamente a seguito del pagamento integrale degli importi indicati nella diffida di sospensione, dei costi di sospensione e riattivazione di cui sopra, nonché di quelli eventualmente portati da fatture scadute successivamente all'inoltro della diffida anche se nella medesima non indicate. Energia Comune si riserva il diritto di accedere al sistema indennitario regolato dalla Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i. qualora le condizioni del Cliente in fornitura BT, a seguito della cessazione, lo permettano. Energia Comune, inoltre, sarà obbligata ad applicare al Cliente, alla prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo ai corrispettivi non pagati al precedente Fornitore di energia elettrica. Nel caso di fornitura di gas, nell'ipotesi di morosità del Cliente, ai sensi della Delibera ARG/gas naturale 99/11 s.m.i., Energia Comune attuerà la cessazione amministrativa del contratto qualora sia accertata l'impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio. Oltre i casi di mancato pagamento, la richiesta di sospensione potrà essere inviata, in ogni momento e senza preavviso, in caso di accertato prelievo fraudolento dell'energia elettrica.

10. DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE

Fatto salvo differenti disposizioni indicate nelle CPF, ovvero condizioni di maggior favore previste dalla normativa vigente, il Cliente Business, a semplice richiesta del Fornitore, si impegna a far rilasciare in favore del Fornitore e consegnare a detto ultimo – prima dell'inizio della fornitura, ovvero entro il termine indicato da Energia Comune, garanzia bancaria di primario istituto di credito, ovvero fidejussione di primaria società di assicurazione crediti o deposito a garanzia, secondo lo schema che verrà comunicato dallo stesso Fornitore, con validità fino alla scadenza del quinto mese successivo alla data di cessazione e/o scadenza del contratto, inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modifiche, per un importo complessivo fino ad un ammontare massimo di tre (3) mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente, oltre IVA, oneri maggiorazioni e imposte. In caso di mancato rilascio della predetta garanzia ovvero mancato reintegro (per utilizzo anche parziale della garanzia ovvero di non corrispondenza tra la garanzia prestata e i consumi effettivamente registrati) dalla stessa entro i 5 (cinque) giorni successivi alla richiesta del Fornitore, quest'ultimo avrà facoltà di non dare corso alla somministrazione ovvero sospenderla e/o di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Salvo diverse modalità che il Fornitore dovesse rendere disponibili mediante apposita comunicazione, ovvero mediante clausola inserita nelle CPF, per i Clienti non business che attiveranno quale sistema di pagamento l'addebito diretto in conto corrente, Energia Comune non richiederà garanzia fittinta che verrà mantenuto il detto sistema. Fatte salve differenti disposizioni indicate

Ecom S.p.A.

P.IVA 08000190721

SEDE LEGALE - Circonvallazione Sud Bari, Km 810, 70019 Triggiano (BA)

www.energiacomune.com - **TELEFONO:** 080 222 74 04

nelle CPF ed in conformità alle delibere 200/99 (energia elettrica), 229/01 e 64/09 (gas), il Cliente sarà tenuto a versare, a titolo di garanzia delle obbligazioni assunte e tramite addebito in bolletta sintetica, secondo i termini ivi indicati, un deposito cauzionale di importo pari a: I) per la fornitura di energia elettrica, € 11,50 (euro undici/50) per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata; II) per la fornitura di gas: qualora il Cliente effettui consumi fino a: i) 500 Smc/anno, pari a € 30,00 (euro trenta/00); (ii) fino a 1500 Smc/anno, pari a € 90,00 (euro novanta/00); iii) fino a 2500 Smc/anno, pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00); iv) fino a 5000 Smc/anno, pari a € 300,00 (euro trecento/00); superiori a 5000 Smc/anno l'ammontare del deposito è pari al massimo ad una mensilità di consumo medio annuo al netto delle imposte. Per i Clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della Deliberazione 402/2013/R/com, è previsto un deposito cauzionale ridotto secondo i seguenti importi: € venticinque/00 per i Clienti finali con consumo fino a 500 Smc/anno; € 25,00 (euro 25) per i Clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno; per i Clienti con consumo superiore a 5000 Smc/anno, il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte. Resta inteso che il Fornitore provvederà alla restituzione del deposito cauzionale nel termine ordinario di 90 (novanta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto (conguaglio consumi effettivi), previa verifica contabile e fatto salvo il regolare ed integrale adempimento da parte del Cliente di tutte le obbligazioni contrattuali. Qualora nel corso della fornitura l'importo della garanzia sia incamerato tutto o in parte dal Fornitore, ovvero lo stesso non sia più corrispondente a tre (3) mensilità di consumo medio annuo, il Cliente sarà tenuto a ricostituirla. Resta inteso che nel caso in cui nelle CPF vengano indicate condizioni per le quali è pattuita l'esclusione del versamento del deposito cauzionale da parte del Cliente, qualora dette particolari condizioni non si perfezionino o vengano meno, tale pattuizione speciale dovrà intendersi automaticamente decaduta ed il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente il deposito cauzionale suindicato. Allo stesso modo, l'eventuale clausola di esclusione del deposito cauzionale prevista nelle CPF dovrà ritenersi decaduta in caso di insolvenza o ritardo di pagamento per qualsivoglia ragione di almeno due fatture emesse e il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente il deposito cauzionale predetto. In mancanza o ritardato versamento da parte del Cliente del deposito cauzionale, il Fornitore potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto, sospensione della fornitura e risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

11. DURATA DEL CONTRATTO, CONDIZIONE SOSPENSIVA, DECORRENZA, RECESSO, VOLTURA E SUBENTRO

Il Contratto di fornitura è a tempo indeterminato. L'offerta applicata ha una durata di dodici mesi, tacitamente rinnovabile. L'efficacia del contratto è sottoposta alle seguenti condizioni sospensive: a) il Cliente non risulti, al momento della richiesta di switching, sospeso per morosità o oggetto di una richiesta di indennizzo in caso di fornitura di energia elettrica; b) il Cliente non risulti, al momento della richiesta di switching, chiuso a seguito chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità in caso di fornitura di gas; c) risulti attivato l'addebito diretto in conto corrente del Cliente, ove necessariamente previsto. Gli effetti del contratto decorreranno, dichiarando il Cliente di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di fornitura e che, quindi, è libero da qualsiasi impegno contrattuale con il precedente Fornitore, ove l'attivazione sia compatibile con l'efficacia dei contratti di trasporto, trasmissione e dispacciamento, con l'efficacia del recesso nei confronti dei precedenti fornitori e i requisiti di solvibilità del Cliente non domestico: I) entro le tempistiche previste dall'ARERA e indicate dal Fornitore nelle Informazioni preliminari nella lettera di accettazione del Fornitore, nel caso di proposta effettuata dal Cliente; II) In apposita comunicazione del Fornitore, successiva alla avvenuta conoscenza da parte di questo della accettazione della proposta formulata al Cliente; III) In occasione della trasmissione al Cliente della lettera di conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, nel caso in cui il Fornitore abbia aderito alla proposta contrattuale del Cliente medesimo in esito ad una procedura telefonica ovvero online; IV) in caso di contratti sottoscritti mediante OTP e in tutti gli altri casi, dalla data di attivazione della fornitura. Alle Parti è riconosciuta la facoltà di recedere dal presente Contratto secondo le modalità stabilite dalle Delibere ARERA mediante invio di apposita comunicazione all'altra Parte contrattuale, con le modalità di seguito indicate. A) In caso di recesso esercitato dal Cliente per cambio fornitore: I) per il Cliente Domestico, in ogni momento con raccomandata a/r da parte del nuovo Fornitore scelto e preavviso di trenta giorni decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'altra parte contrattuale; II) per il Cliente Business in fornitura MT e per il Cliente Business con consumi gas naturale > 200.000 Smc/anno: con raccomandata a/r da parte del Cliente (solo EE) o del nuovo Fornitore scelto (per EE e/o GAS), in ogni caso con preavviso di 12 mesi decorrenti dall'ultimo giorno di validità delle CPF o dei successivi rinnovi automatici; III) per il Cliente Business in fornitura BT e per il Cliente Business con consumo gas naturale < 200.000 Smc/anno: in ogni momento con raccomandata a/r da parte del Cliente (solo EE) o del nuovo Fornitore scelto (per EE e/o GAS) in ogni caso con preavviso di 3 mesi decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della comunicazione del recesso da parte del Fornitore. B) In caso di recesso esercitato dal Cliente per cessare la fornitura (disalimentazione contatore): il Cliente si impegna a richiedere, sottoscrivere e riconsegnare l'apposita modulistica redatta dal Fornitore per tale operatività, unitamente alle evidenze di pagamento dell'operazione; in tale ipotesi il recesso si considera efficace a tutti gli effetti solo ed esclusivamente con l'apposizione dei sigilli al contatore da parte del personale autorizzato dal Distributore. A tal fine, nel caso di contatori non accessibili, il Cliente finale dovrà consentire al Distributore, entro la data di scadenza del termine di preavviso, la lettura del contatore per rilevare l'ultimo consumo, nonché la chiusura/rimozione del contatore. Il Fornitore provvederà a trasmettere al Distributore la richiesta del Cliente finale nel rispetto dei termini a esso imposti dalla vigente regolazione. Parimenti il Distributore è tenuto a provvedere nel rispetto dei termini a esso imposti dalla Delibera ARERA ARG/gas naturale/20/08 e s.m.i. per la fornitura di gas naturale e nel rispetto dei termini a esso imposti dalla Delibera ARERA ARG/elt 198/11e s.m.i. per la fornitura di energia elettrica. Nel caso in cui le descritte attività di lettura/chiusura/rimozione del contatore non venissero consentite o comunque non eseguite per fatto imputabile al Cliente stesso, il recesso non potrà considerarsi efficace. Con riferimento alla sola fornitura di energia elettrica l'operazione di apposizione dei sigilli al contatore elettronico, se possibile, potrà avvenire virtualmente anche per via telematica. C) Per il Fornitore: in ogni caso il Fornitore ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della comunicazione del recesso da parte del Cliente. In ogni caso ai fini della determinazione della data di ricevimento farà fede il timbro postale o la data certificata dal vettore. Il computo dei mesi di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, salvo il caso di recesso per cambio fornitore. Il tale ultima ipotesi il computo del termine decorre dalla data di ricevimento da parte di Energia Comune della comunicazione di recesso. In caso di voltura sarà obbligo del Cliente, congiuntamente o disgiuntamente al soggetto volturante, presentare al Fornitore debita e tempestiva richiesta scritta, secondo le modalità indicate dal Fornitore, il quale si riserva specifica documentazione accompagnatoria. La richiesta di voltura, fatto salvo il diritto del Fornitore di cessare la fornitura, sarà evasa dal Fornitore solo ad avvenuto ricevimento di tutta la documentazione a tal fine richiesta e avrà decorrenza al più tardi dal primo giorno del mese successivo, salvo diverso termine liberamente valutato dal Fornitore e derivante dalla documentazione allegata e/o altre certificazioni. La voltura/subentro avverrà alla prima data utile disponibile e sarà effettuata a parità di condizioni tecniche (cioè, per l'energia elettrica, mantenendo i dati tecnici di potenza e tensione) come previsto dalla normativa vigente; non sarà richiesto il pagamento di eventuali bollette pregresse imputabili esclusivamente al precedente intestatario della fornitura. In mancanza del corretto esercizio del diritto di recesso o altra forma di cessazione del contratto come sopra descritto (disalimentazione, voltura), resteranno a carico del Cliente tutte le obbligazioni originarie dal contratto, inclusi gli addebiti per consumi (da chiunque effettuati), gli oneri e i costi accessori di cui al presente contratto, nonché tutti i danni eventualmente arrecati alle apparecchiature di proprietà del Distributore e di ogni altra possibile conseguenza, per tutto il periodo nel quale egli continuerà ad essere intestatario della fornitura. In ogni caso, il Fornitore ha diritto di sospendere immediatamente, anche senza preavviso, la fornitura dell'energia elettrica e/o gas naturale dopo aver accertato che il beneficiario dell'utenza è soggetto terzo rispetto al titolare del Contratto. Nel caso di recesso dalla fornitura gas naturale del mercato libero, il Fornitore, nel caso in cui non riceva domanda di subentro nella fornitura da parte di altro fornitore, si riserva di risolvere il Contratto e/o richiedere la disalimentazione del PDR, con conseguente interruzione della fornitura a mezzo di sigillo/piombatura del misuratore. In caso di fornitura di energia elettrica e di gas, qualora il Cliente receda limitatamente a una fornitura, il Fornitore si riserva di recedere dall'altra fornitura nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. Sia nel caso di disdetta sia nel caso di recesso, la fatturazione dei consumi si conclude con l'emissione dell'ultima bolletta sintetica a seguito dell'apposizione dei sigilli al contatore o dell'interruzione della fornitura da esterno o, nel caso di subentro di altro Fornitore, con l'acquisizione a sistema della data e della lettura del contatore comunicata dal Distributore. La riattivazione del contatore, quando lo stesso sia stato chiuso e sigillato, potrà essere effettuata esclusivamente dal Distributore solo dopo che sia stato perfezionato un nuovo contratto di vendita. In difetto di ciò, il consumo di energia elettrica e/o gas naturale sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge. Energia Comune aderisce alla procedura di ripristino ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 228/2017 del 6 aprile 2017 "TIRV".

12. RECEPIMENTO, INTEGRAZIONE – MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali clausole e/o condizioni obbligatoriamente imposte da leggi, provvedimenti normativi e/o regolamentari, provvedimenti di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. È altresì attribuita al Fornitore la facoltà di ribaltare al Cliente eventuali futuri costi e/o oneri derivanti da leggi, provvedimenti normativi e/o regolamentari, provvedimenti di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Parimenti, si intendono implicitamente abrogate le clausole del Contratto che risulteranno incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte. L'eventuale nullità e/o invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero accordo. Qualora nel periodo di validità del contratto di fornitura il Fornitore, per giustificato motivo o per scelta aziendale, ovvero per sopraggiunti provvedimenti di Pubbliche Autorità del settore elettrico, del settore Gas naturale e non, ovvero modifiche del sistema tariffario che comportino variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali il Contratto è stato concluso e/o si presentino evoluzioni del mercato sostanzialmente differenti rispetto a quelle iniziali, si avvarrà della facoltà di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali, ne darà preventiva comunicazione, in forma scritta e senza potersi avvalere di intermediari, a mezzo PEC e/o lettera raccomandata a/r, anche digitale (mediante sistema t-Notice, come disciplinato ex artt. 3, n. 36), e 43, co. 1, Reg. UE n. 910/2014 - EIDAS), a ciascuno dei Clienti finali interessati, in modo tale che tale comunicazione pervenga al Cliente stesso con un preavviso non inferiore a tre (3) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. La suddetta comunicazione si presumerà ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. La comunicazione di cui sopra non è dovuta e, pertanto, non si applicherà il presente articolo, in caso di variazioni dei corrispettivi che derivino dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente sarà informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni saranno applicate. Con riferimento alla fornitura di gas naturale e di energia elettrica, la comunicazione di integrazione o modifica unilaterale del contratto dovrà contenere l'intestazione "Proposta di modifica unilaterale del contratto", nonché il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; l'illustrazione dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; la decorrenza della variazione proposta; i termini e le modalità di recesso del Cliente. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica unilaterale delle clausole contrattuali che perverrà direttamente dal Fornitore, il Cliente avrà diritto di recedere dal contratto, senza oneri, inviando formale disdetta. Il recesso diverrà efficace alle ore 24:00 del giorno precedente a quello in cui le modifiche troverebbero altrimenti applicazione. Il Cliente finale di gas naturale avente diritto al Servizio di Tutela, previa richiesta scritta da formulare con modalità e termini previsti dalla Delibera AEEG n. ARG/com 104/10, avrà, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito da Energia Comune alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. La comunicazione di modifica unilaterale di clausole contrattuali non potrà essere trasmessa all'interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto. Qualora il Cliente non comunichi la volontà di recedere e/o non compila quanto necessario per la liberazione del Fornitore nei termini indicati, le variazioni contrattuali si intenderanno accettate e costituiranno integrazione del Contratto. Le comunicazioni inviate in violazione anche di una sola delle previsioni del presente articolo non avranno alcun effetto ai fini contrattuali, né daranno facoltà al Cliente di recedere dal Contratto. Eventuali offerte commerciali promozionali, sia rivolte a tutti i Clienti, sia mirate per il singolo Cliente, che comportano modifica dei corrispettivi in senso più favorevole al Cliente non potranno essere considerate modifiche contrattuali che danno diritto al Cliente stesso di esercitare la facoltà di recesso.

13. RESPONSABILITÀ

Il Fornitore non è responsabile di eventuali danni arrecati dall'energia elettrica e/o dal gas naturale in quanto lo stesso esercita attività d'impresa di acquisto e vendita di energia, senza esercizio di attività di produzione, di trasmissione e distribuzione: tutte attività compiute da terzi soggetti. Il Fornitore non è responsabile dell'eventuale inadeguatezza degli impianti del Cliente rispetto alle vigenti leggi antinfortunistiche e alle ulteriori specifiche norme tecniche. Il Cliente è responsabile del difetto di manutenzione o dell'incuria degli impianti che comportino diminuzione di sicurezza e dispersioni negli impianti a valle del POD/PDR. L'inosservanza di detto obbligo darà facoltà a Energia Comune di sospendere la somministrazione e di avviare ogni opportuna iniziativa a tutela dei suoi interessi. Il Cliente accetta la presente clausola dichiarando che la stessa è stata oggetto di trattativa individuale.

14. IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA E FORZA MAGGIORE

Ove dovessero intervenire provvedimenti di Pubbliche Autorità che rendano al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, il Fornitore ne darà tempestiva comunicazione al Cliente. Se l'impossibilità sopravvenuta dovesse attenerne all'intera prestazione a carico del Fornitore, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione e, comunque, in un termine non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni di calendario, il Contratto si intenderà risolto. In caso di impossibilità parziale il Fornitore potrà recedere con un termine di preavviso di 60 (sessanta) giorni. In caso contrario il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la possibilità del Cliente di recedere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, con un preavviso di giorni 60 (sessanta). Il Fornitore non sarà responsabile per qualsiasi inadempimento dovuto a forza maggiore.

15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ferme restando le cause di recesso e/o risoluzione disposte per legge o previste dal Contratto, e in particolare le disposizioni degli artt. 1 (Oggetto del contratto), 8 (Bollette sintetiche e pagamenti) e 9 (...Sospensione per morosità) delle presenti Condizioni Generali e dell'allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com e s.m.i. (TIMOE) e dell'allegato A della Delibera ARERA 99/11 e s.m.i. (TIMG) relativamente alla fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale, il Contratto potrà essere risolto anticipatamente dal Fornitore, anche per una singola fornitura, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata, anche digitale (mediante sistema t-Notice, come disciplinato ex artt. 3, n. 36), e 43, co. 1, Reg. UE n. 910/2014 - EIDAS o sistema equipollente), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., al verificarsi o più delle seguenti circostanze:

- a) manomissione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica e/o del gas naturale e/o appropriazione fraudolenta di energia elettrica e/o gas naturale;
- b) utilizzo degli impianti e/o dell'energia elettrica e/o del gas naturale in modo non conforme al Contratto;
- c) realizzazione e/o manutenzione degli impianti interni del Cliente in maniera non conforme alla normativa vigente e/o costituenti pericolo per l'incolumità pubblica;
- d) mancato o ritardato pagamento di una fattura rispetto al termine ivi indicato, ivi incluse le fatture riguardanti l'addebito del corrispettivo CMOR ovvero di quelli di cui al TIMG o al TIMOE;
- e) impedimento o mancato consenso all'accesso ai tecnici dei rispettivi distributori ai gruppi di misura che causi l'impossibilità da parte del Distributore di eseguire la sospensione della fornitura;
- f) mancata costituzione, ricostituzione, integrazione o reintegrazione della Garanzia, ove richiesta;
- g) rivendita o più in generale cessione, anche solo di fatto, dell'energia elettrica e/o del gas a terzi da parte del Cliente in qualsivoglia modo o forma;
- h) cessione o subentro del Contratto in qualsivoglia forma o modalità, anche di fatto, a terzi da parte del Cliente in assenza di autorizzazione scritta di Ecom S.p.A.;
- i) comunicazione di informazioni, dati, letture o misure non veritieri o mendaci da parte del Cliente;
- j) mancata comunicazione da parte del Cliente, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal momento in cui si è verificato l'evento, di cambiamento di denominazione o ragione sociale, cessazione o trasferimento del Cliente, trasferimento o cessione d'azienda o ramo d'azienda e simili.

Le Parti convengono che il Contratto di fornitura è sottoposto ai sensi dell'articolo 1353 c.c. alle condizioni risolutive sottoelencate poste nell'interesse esclusivo di Ecom S.p.A. Pertanto, all'avverarsi di anche una sola delle condizioni risolutive di seguito elencate, il Contratto, fermo il disposto dell'articolo 1360 c.c., comma II, e fatta salva la facoltà in capo a Ecom S.p.A. di rinunziarvi, sarà risolto a seguito di del/del/:

Ecom S.p.A.

P.IVA 08000190721

SEDE LEGALE - Circonvallazione Sud Bari, Km 810, 70019 Triggiano (BA)

www.energiacomune.com - **TELEFONO:** 080 222 74 04

- a) inizio di un'azione o di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente e/o iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti e/o iscrizione nel Registro delle Imprese della Delibera di conferimento dei poteri all'organo amministrativo o suo delegato al fine di proporre domanda di concordato preventivo ai sensi della Legge fallimentare;
- b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e/o finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Ecom S.p.A. (es. esito negativo della verifica periodica o una tantum dell'affidabilità creditizia del Cliente);
- c) sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto;
- d) revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento Sepa Direct Debit (ove previsto);
- e) insussistenza o venire meno, in relazione ad uno o più POD/PDR, dei requisiti previsti nelle condizioni economiche o in altre parti del presente Contratto (i.e. Aumenti di potenza etc richiesti dal Cliente che comportino una variazione dei costi di fornitura);
- f) notificazione o comunicazione a Ecom S.p.A. in qualsivoglia forma di obbligazioni insolute a carico del Cliente relative alla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale con altri fornitori o con il Distributore o con il trasportatore;
- g) impossibilità, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e) del comma primo del presente articolo, da parte del Distributore di eseguire la sospensione della fornitura ai sensi del TIMOE e/o dal TIMG;
- h) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia elettrica o gas naturale a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a Ecom S.p.A. senza che ciò implichi alcuna responsabilità di Ecom S.p.A. nei confronti del Cliente;
- i) non conformità alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti degli impianti di regolazione e misura del gas;
- j) violazione, se il Cliente è proprietario dell'impianto di regolazione e misura, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto;
- k) inefficacia, anche parziale, ovvero risoluzione di anche solo uno dei Contratti di Dispacciamento e/o Distribuzione di energia elettrica ovvero inefficacia, anche parziale, o risoluzione di anche solo uno dei Contratti di Trasporto e/o Distribuzione di GAS per cause non imputabili a Ecom S.p.A.;
- l) interruzione o sospensione dell'attività produttiva del Cliente per un periodo superiore a 3 (tre) mesi;
- m) permanere di cause di forza maggiore per un periodo superiore a 3 (tre) mesi senza che le parti siano riuscite a trovare un accordo per la prosecuzione della fornitura;
- n) aumento del prezzo di acquisto del vettore energetico oggetto di fornitura di oltre il 20% rispetto alla media dei prezzi pagati dal fornitore all'ingrosso nei precedenti 12 mesi;
- o) variazione delle condizioni in acquisto del vettore energetico, conseguenti a dinamiche di mercato ovvero avvenimenti o provvedimenti emessi da autorità nazionali o sovranazionali, che comportino modifiche di fatto del prezzo in acquisto;
- p) scarsità di materia prima tale da rendere antieconomica la fornitura da parte della somministrante;
- q) provvedimenti normativi o regolatori, nazionali o sovranazionali che comportino l'obbligo per il fornitore di accettare rateizzazioni per importi scaduti e/o a scadere ovvero che impediscano la sospensione delle forniture anche in caso di morosità.

In caso di risoluzione del Contratto per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti di Ecom S.p.A. o dei suoi aventi causa. Senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio del Fornitore ai sensi di legge o previsto dal Contratto, la risoluzione avrà effetto alla prima data utile consentita dalla normativa di settore (Delibera ARERA 487/2015/R/eel "Riforma del processo di switching nel mercato retail elettrico") e s.m.i. e 77/2018/R/com e s.m.i. (Riforma dello switching nel mercato retail del gas). Nei limiti di legge, sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa cessazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali costi e oneri aggiuntivi conseguenti alla risoluzione del Contratto. Il Cliente rimane in ogni caso obbligato a pagare la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale fino a quando il Distributore non abbia provveduto ad eliminare tale fornitura dal contratto di trasporto con il Fornitore. In ogni ipotesi di risoluzione del Contratto per colpa del Cliente o inadempimento dei suoi obblighi contrattuali, Ecom S.p.A. avrà diritto di esigere il pagamento di tutti gli importi dovuti per la fornitura dell'energia elettrica e/o gas naturale in base al Contratto, comprese le spese e gli interessi di mora, tutti i costi sostenuti per la disattivazione e/o la chiusura definitiva del rapporto contrattuale nonché eventuali penali contrattualmente previste, fatto salvo comunque il diritto di Ecom S.p.A. al risarcimento del maggior danno.

16. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO, VOLTURA, DIVIETO DI SUB-FORNITURA

Il Fornitore potrà cedere il Contratto a soggetto che sia in grado di svolgere il medesimo servizio e il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 c.c., presta sin d'ora il suo consenso alla cessione. Il Cliente potrà cedere il Contratto solo previa accettazione scritta del Fornitore. È facoltà del Fornitore cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale di cui al presente contratto. Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, presta sin d'ora la propria accettazione alla cessione del credito. In caso di passaggio contemporaneo del contratto di fornitura da un Cliente a un altro senza interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica e/o del gas naturale all'immobile (voltura) per effetto di vendita, cessione in locazione o comodato o a qualunque altro titolo anche precario a terzi, il Fornitore, entro trenta giorni dalla conoscenza, potrà comunicare la volontà di recedere dal contratto, con effetto dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione. Il Cliente entrante dovrà comunicare l'intenzione di acquisire la titolarità del contratto di fornitura. Il Cliente entrante dovrà stipulare un nuovo contratto, previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore e comunicazione, unitamente con il titolare uscente, della lettura in corrispondenza della data di stipula del contratto. Il costo della voltura è di € 85,00, oltre Iva, e si applica sulla prima bolletta successiva al cambio d'intestatario del contratto di fornitura. In assenza di stipulazione del nuovo contratto di fornitura da parte del Cliente entrante, resta valido ed efficace il contratto originariamente sottoscritto dal titolare della fornitura. Nel caso in cui il Cliente entrante dimostri e/o attesti l'impossibilità di ottenere le dichiarazioni del titolare uscente della fornitura, potrà stipulare un nuovo contratto presentando una pratica documentata con la quale dia prova del proprio titolo all'utilizzo dell'immobile servito e della lettura alla data di presentazione della pratica documentata, oltre ai documenti richiesti dal Fornitore. In nessun caso la disdetta e/o il recesso e/o la successione di terzi nell'utenza a qualsiasi titolo potrà essere utilizzata quale motivo per non pagare fatture scadute del Fornitore. Al Cliente è fatto assoluto divieto di sub-fornitura di energia elettrica e/o di gas.

17. TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS

Il quantitativo di energia elettrica e di gas naturale necessario al Cliente viene trasportato da reti primarie nazionali e/o regionali e da reti locali tramite la Società di Distribuzione titolare della concessione comunale. Il Fornitore si impegna a stipulare contratti di trasporto e distribuzione con le suddette Società, ma non avrà nessuna responsabilità nei confronti del Cliente sulle conseguenze causate da interruzioni dovute alle reti di trasporto stesse. In particolare il Fornitore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile e nessun indennizzo, risarcimento o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal Cliente nei suoi confronti in caso di limitazione o sospensione della somministrazione del gas naturale o dell'energia elettrica non solo per cause di forza maggiore, ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione locale e/o lungo la rete di trasporto nazionale, anche in alta pressione, gestita dal Trasportatore. In tali casi, l'interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragioni di risoluzione del contratto né potrà essere imposto al Fornitore di provvedere al trasporto della materia prima in qualsiasi modo fino ai punti di riconsegna. I costi di trasporto e di vettoriamento sono compresi nelle condizioni economiche applicate. Nel caso di variazioni e/o conguagli, il Fornitore si impegna ad accreditare e/o addebitare al Cliente i relativi importi. Il Fornitore si riserva la possibilità di addebitare al Cliente gli eventuali oneri richiesti dal Distributore per le operazioni di attivazione/disattivazione della fornitura e gestione anagrafica dei clienti.

18. RESPONSABILITÀ RELATIVE ALL'IMPIANTO

L'attivazione della fornitura dovrà essere effettuata dal Distributore previa verifica da parte di quest'ultimo del certificato di conformità dell'impianto come previsti dalla legge 46/90 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dalle norme UNI-CIG di cui alla legge n. 1083 del 06/12/71 e s.m.i. e alla legge 46/90 e di osservare tutte le norme e/o leggi e regolamenti interni e nell'utilizzo del gas. Il Cliente dichiara inoltre di osservare le disposizioni previste dalla Delibera ARERA n. 40/2004 e s.m.i. Il Fornitore si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del Distributore, non assume alcuna responsabilità in relazione all'impianto e alle attività di competenza del

Ecom S.p.A.

P.IVA 08000190721

SEDE LEGALE - Circonvallazione Sud Bari, Km 810, 70019 Triggiano (BA)

www.energiacomune.com - **TELEFONO:** 080 222 74 04

distributore e/o del Cliente. Nel caso di irregolarità del funzionamento dell'impianto, il Fornitore non risponde dei danni subiti dal Cliente o da terzi o a cose salvo che detti danni non siano imputabili al Fornitore a titolo di dolo o colpa grave. In ottemperanza alle disposizioni dell'Allegato A, Delibera ARERA 191/2013/R/gas e s.m.i., il Comitato Italiano Gas naturale (CIG) ha stipulato a garanzia di tutti i Clienti finali civili del gas, un contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, contro gli incendi, gli infortuni e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas naturale loro fornito tramite un impianto di distribuzione o una rete di trasporto a valle del punto di consegna del gas. L'assicurazione si applica automaticamente a tutti i Clienti civili che sottoscrivono un contratto di fornitura di gas, e i relativi costi sono inclusi nella tariffa di distribuzione. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a) i Clienti finali di gas metano diversi da Clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard; b) i consumatori di gas metano per autotrazione. In caso di incendi e/o scoppio da gas naturale a valle del contatore, il Cliente può usufruire della copertura assicurativa; i moduli di denuncia da compilare in caso di sinistro sono presenti in versione scaricabile e stampabile sul sito internet del Fornitore www.energiacomune.com e in quello del contraente www.cig.it; detti moduli dovranno essere inviati secondo le modalità specificate all'indirizzo riportato nei moduli stessi, per le informazioni relative alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro è attivo il Numero Verde 800 166 654 dello Sportello del Consumatore di Energia. Informazioni in merito ai sinistri aperti sono rinvenibili presso il Comitato Italiano Gas naturale (CIG) Numero Verde: 800 929 286, fax: 0272001646, e-mail: assigas@cig.it, sito internet: www.cig.it.

MANOMISSIONE SIGILLI E CAPTAZIONE FRAUDOLENTA: Tutti i contatori sono muniti di apposito sigillo di garanzia e sono di proprietà del Distributore Locale competente. Il Cliente ha l'onere di accertare che il contatore sia sigillato e mantenuto tale e ha l'obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva. La manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei contatori, nonché qualsiasi prelievo irregolare e/o fraudolento danno luogo: (i) a conguaglio dei consumi non misurati, come determinati dal distributore locale competente le cui risultanze, ora per allora, sono accettate del Cliente con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali di fornitura, (ii) all'addebito di tutte le spese che possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il Cliente e alla sospensione della somministrazione e risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto per il Fornitore di agire per il maggior danno subito. Gli incaricati dell'esercente la vendita e/o del Distributore Locale avranno diritto di accedere ai contatori in qualsiasi momento per la verifica dello stato degli stessi ed il Cliente si impegna sin d'ora a garantire il pieno accesso agli strumenti di misura senza frapporre ostacoli di fatto e/o di diritto.

19. PRESTAZIONI ACCESSORIE

Le eventuali richieste di intervento inerente il/i Misuratore/i o il/i Punto/i di Prelievo devono essere indirizzate a Energia Comune, la quale le inoltrerà alla Società di Distribuzione e/o alla Società di Trasporto. Ciò premesso, nel caso in cui il Distributore ad intervento eseguito non riscontrasse alcuna anomalia di funzionamento, verrà addebitato al Cliente, in caso di contatore per l'energia elettrica, un importo pari ad importo da € 222,00 ad € 91,49 (Iva esclusa), in caso di misuratore per il gas, un 600,00 (Iva esclusa), a copertura degli oneri amministrativi e commerciali per la gestione delle suddette richieste. Qualora, viceversa, venisse riscontrato l'irregolare funzionamento del contatore, non si procederà ad alcun addebito ed il Distributore provvederà alla sostituzione del gruppo di misura, fatte salve eventuali rettifiche del fatturato pregresso. Per la fornitura di energia elettrica e/o gas, restano ad intero carico del Cliente i corrispettivi dovuti alla Società di Distribuzione a fronte delle prestazioni fornite. Eventuali richieste di pronto intervento vanno indirizzate specificatamente presso i riferimenti messi a disposizione dalla Società di Distribuzione

20. RISERVATEZZA E PRIVACY

Le parti manterranno riservate e confidenziali le informazioni di natura tecnica, commerciale o industriale delle quali, comunque, siano venute a conoscenza in ragione del Contratto. Le Parti si impegnano a non divulgare tali informazioni a soggetti terzi, durante la vigenza del Contratto e per i cinque anni successivi. Il Fornitore potrà citare ai fini promozionali il Cliente, l'area merceologica e l'area territoriale in cui esso opera. Il Cliente potrà rendere noto a terzi che le forniture di energia sono assicurate da Energia Comune, mantenendo comunque riservati particolari tecnici, economici e commerciali. Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente acconsente al trattamento dei dati sensibili e personali. Energia Comune, in qualità di titolare dei dati sensibili, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Reg UE n. 679/2016 (GDPR), tratterà i dati relativi al Cliente in forma elettronica e/o manuale, secondo lealtà e correttezza secondo la normativa di riferimento. I dati potranno essere utilizzati da Energia Comune direttamente o tramite prestatori di servizi di sua fiducia, che assumeranno la veste di responsabili del trattamento, in presenza del consenso, esclusivamente per fini amministrativo-contabile (ivi comprese le attività di analisi in merito del merito creditizio e di recupero del credito) di marketing e pubblicità. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dell'art. 15 del Reg UE n. 679/2016 (GDPR), il Cliente e/o l'interessato ha diritto ad avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli e di opporsi all'invio di proposte commerciali. L'informativa privacy completa, così come regolata dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Reg UE n. 679/2016 (GDPR) e s.m.i., è allegata alle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

21. RECLAMI E PROCEDURE STRAGIUDIZIALI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le comunicazioni riguardanti il Contratto devono essere fatte per iscritto, contenere i riferimenti del Cliente e del sito di fornitura (POD/PDR) e inviate a mezzo posta, con lettera raccomandata a/r, presso la sede del Fornitore, ovvero a mezzo PEC, all'indirizzo clienti.energiacomune@legalmail.it o, in alternativa, all'indirizzo email servizioclienti@energiacomune.com. Restando salve le previsioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di comunicazione, Energia Comune si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura. Eventuali reclami e/o richieste di informazioni possono essere inoltrati ai sopra indicati recapiti. Il Cliente potrà ricorrere al servizio conciliazione clienti energia istituito dall'ARERA presso l'Acquirente Unico, disponibile sul sito internet www.arera.it. Tutte le delibere dell'ARERA citate sono pubblicate sul sito www.arera.it.

22. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al Contratto è quella Italiana. La competenza per ogni eventuale controversia concernente l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del Contratto è: a) per il Cliente Domestico, Consumatore ai sensi del D.lgs. n. 206/2005, quella del Foro di residenza o di domicilio del Cliente, se ubicato nel territorio dello Stato italiano; b) per il Cliente Business, il foro competente è quello della sede legale del Fornitore, con esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente. Tutte le Delibere e le normative indicate nelle presenti CGF sono da intendersi comprensive di ogni successiva modifica e/o integrazione delle stesse.

LUOGO

FIRMA (DICHIARANTE)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., con la sottoscrizione sotto apposta, dichiaro di aver pienamente appreso e specificatamente sottoscritto i seguenti articoli: 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - DIRITTO DI RIPENSAMENTO - AVVIO DELLA FORNITURA; 3. DICHIARAZIONE DELLE PARTI - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E TRASPARENZA INFORMATIVA; 4. SERVIZI DI RETE, MANDATI E RELATIVI CORRISPETTIVI ED ONERI; 5. CORRISPETTIVI PER LE FORNITURE; 6. MISURA - RESPONSABILITÀ DEL DISTRIBUTORE; 8. BOLLETTE SINTETICHE E PAGAMENTI; 9. PROCEDURA DI MESSA IN MORA E SOSPENSIONE PER MOROSITÀ; 10. DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE; 11. DURATA DEL CONTRATTO, CONDIZIONE SOSPENSIVA, DECORRENZA, RECESSO, VOLTURA E SUBENTRO; 12. RECEPIMENTO, INTEGRAZIONE - MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, 13. RESPONSABILITÀ; 15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; 16. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO, VOLTURA E DIVIETO DI SUB-FORNITURA; 17. TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS; 18. RESPONSABILITÀ RELATIVE ALL'IMPIANTO; 22. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

LUOGO

FIRMA (DICHIARANTE)

Ecom S.p.A.

P.IVA 08000190721

SEDE LEGALE - Circonvallazione Sud Bari, Km 810, 70019 Triggiano (BA)

www.energiacomune.com - **TELEFONO:** 080 222 74 04